



Città di Medicina

COPIA

DELIBERAZIONE N.34

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCAZIONE *PRIMA* SEDUTA *PUBBLICA*

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'anno **Duemilatredici** il giorno **Ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data **22/05/2013**, prot. n. **0007576** fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Signor Sindaco – Onelio Rambaldi e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Giacometti.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

	Presente	Assente	Assente Giustific.		Presente	Assente	Assente Giustific.
Rambaldi Onelio	1			Garda Andrea	1		
Bucciarelli Francesco	1			Cattani Lucia	1		
Trombetti Paolo	1			Zuppiroli Paola	1		
Chiocchini Maria Elena	1			Tosi Gianni		1	
Rossi Celestina	1			Landi Francesco	1		
Monti Marco			1	Potenza Gaetano		1	
Dall'Olio Ugo	1			Sarti Valter	1		
Fiorentini Germana	1			Flaiani Roberto		1	
Filippini Michele	1			Bishop Kim			1
Cavalli Alfredo	1			Zirotti Andrea			1
Vignoli Michela			1				

PRESENTI N.14 ASSENTI N.7

Sono presenti gli Assessori esterni: Balestrazzi Mauro, Federici Andrea, Fava Dilva, Ventura Valeria, Montanari Matteo.

Il Presidente, dato atto che il Consiglio comunale è stato convocato per determinazione del Sindaco, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza; previa designazione degli scrutatori Signori: Sarti Valter, Cattani Lucia, Garda Andrea, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO N.34 DEL 28/05/2013

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Relaziona l'Assessore **Balestrazzi Mauro**.

Consigliere Landi Francesco: “ Quanti contribuenti si prevede a Medicina abbiano un reddito inferiore a 10.000,00 euro? Quanto gettito perderemo?

Assessore Balestrazzi Mauro: “Circa 1.000; “perderemo” circa 30.000,00 euro. I dati riferiti sono del 2010”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Preso atto che con l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato abrogato l'art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011 e rilevato che, sulla base di detta normativa, il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24/02/2000 con cui, per l'anno 2000, in sede di prima istituzione, è stata stabilita una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura di 0,2 punti percentuali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, prevedendo all'art. 2 la fissazione della comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 punti percentuali;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2013-2015, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,68 punti percentuali;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito e quindi di riapprovare un testo coordinato del Regolamento dell' addizionale comunale all'IRPEF, anche alla luce delle sopra citate modifiche normative;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2013, in cui è quantificato presuntivamente in € 1.465.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2010 (ultimo anno disponibile);

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione, fatto salvo il caso previsto dall'art. 193 c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 381 della legge 24.12.2012, n. 228 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2013;

Preso atto, ai sensi della D. Lgs. n. 267/2000 art. 49, 1° comma del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Area Servizi Amministrativi e alla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato con verbale n. 14 del 03/05/2013, inerente la delibera di approvazione del bilancio preventivo;

Con voti palesi:

favorevoli n. 12

contrari n. 2 Consiglieri Landi Francesco, Sarti Valter

astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) Di approvare, in base alla normativa vigente, le seguenti modifiche al “Regolamento per l'applicazione della compartecipazione all'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 15/01/2007):
 - riformulazione articolo 1;
 - riformulazione articolo 2 e modifica della aliquota;
 - inserimento art. 2 bis (soglia di esenzione);

- 2) Di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2013, il “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”, allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione, aggiornato con le modifiche di cui al punto 1, dando atto che l'articolato così redatto sostituisce a tutti gli effetti il precedente;

- 2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva anche ai fini della pubblicazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e dall'art. 14, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti palesi:

favorevoli n. 12

contrari n. 2 Consiglieri Landi Francesco, Sarti Valter

astenuti n. 0

DELIBERA

la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma –

D. Lgs. 267/2000, della presente deliberazione.

Allegato alla delib. Cons.
n. 34 del 23/05/2013



COMUNE DI MEDICINA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2
ALiquOTA

L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura dello 0,68 punti percentuali;

Art. 2bis
ESENZIONE

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00;
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota sull'intero reddito complessivo.

Art. 3
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 4
DISPOSIZIONI FINALI

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.



Città di Medicina


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ.modifiche
sulla proposta di deliberazione di **Consiglio** avente per oggetto:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

- Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
- La proposta di deliberazione in oggetto
 - non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
 - comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Medicina, 14 maggio 2013




Il Dirigente Area Servizi Amministrativi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Medicina, 14 maggio 2013



Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Giuseppina Rinaldi

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

AI SENSI DELL'ART.147 BIS DEL D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche

Si rilascia il visto di attestazione della copertura finanziaria.

Medicina, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Onelio Rambaldi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

=====
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 02 GIU. 2013 al 16 GIU. 2013

Dalla residenza comunale, addì 01 GIU. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cinzia Giacometti



[Handwritten signature]

=====
Pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====
Deliberazione non sottoposta a controllo eventuale.

Divenuta esecutiva per avvenuta pubblicazione

(Art.134, comma 3 D.Lgs.18/8/2000 n. 267)

in data

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

